

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 25 luglio 2023, n. 292 – 17321

Atto di indirizzo e criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

(Proposta di deliberazione n. 307).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesse che:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- gli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) affidano allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, individuando le funzioni amministrative da delegare alle regioni e attribuendo alle province e ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 reca le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 reca le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 contiene la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

considerate le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visti:

- i commi 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che dettano norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate, innalzando il numero minimo di alunni a 600, con deroga a 400 nei comuni montani, nelle piccole isole e con specificità linguistiche, per l'assegnazione del dirigente scolastico (DS) titolare e del direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) in via esclusiva;
- la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che detta le linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici);
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);
- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 di integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, mecatronica ed energia», articolazione «Meccanica e mecatronica»;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazione, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, il quale prevede che, al fine dell'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della programmazione degli organici, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata e che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del medesimo accordo;
- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 che definisce le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- i decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- il decreto interministeriale 17 maggio 2018 che stabilisce i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;

- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 22 maggio 2018, n. 427 che ha recepito l'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa;
- il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 23 agosto 2019, n. 766 con cui sono state adottate le linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e a individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio;
- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 7 agosto 2020, n. 89 che ha adottato le linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 26 giugno 2020, n. 39;
- il Protocollo d'intesa fra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 19 ottobre 2020 che definisce il Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia;

considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), all'articolo 1, comma 978, prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, ai fini dell'attribuzione del DS titolare e del DSGA in via esclusiva, siano considerate normodimensionate le istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni, ridotti a 300 per i comuni montani;

considerato, altresì, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), con l'articolo 1, comma 343, ha esteso anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un DS titolare e di un DSGA in via esclusiva;

preso atto del Protocollo d'intesa del 25 marzo 2022, n. 4485 tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;

preso atto, altresì, dell'Accordo fra la Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, approvato con deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 15-6308, relativo alla realizzazione a partire dagli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del decreto legislativo 61/2017;

visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 19 aprile 2023, n. 70 di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024;

visto quanto disposto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

visto in particolare che ai sensi della suddetta novella:

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale, indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- per l'anno scolastico 2024/2025, tale decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore al numero delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità ed eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente;
- a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente;
- il decreto è adottato entro il 30 giugno, previo Accordo in Conferenza unificata entro il 31 maggio e decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato entro il 31 luglio;
- le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo punto elenco, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente individuato dal medesimo decreto;
- con deliberazione motivata dalla Regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni;

preso atto del mancato accordo in Conferenza Unificata rispetto allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito in attuazione delle suddette previsioni normative in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

considerato che lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata il 24 aprile 2023 prevedeva, tra l'altro che:

- la dotazione del contingente dei DS e dei DSGA definita per il Piemonte è la seguente
 - per l'anno scolastico 2024/2025: 520
 - per l'anno scolastico 2025/2026: 516
 - per l'anno scolastico 2026/2027: 510
- tale contingente potrà essere annualmente oggetto di aggiornamenti;

considerato, altresì, che il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 26 misure per la riforma degli istituti tecnici e all'articolo 27 misure per la riforma degli istituti professionali.

ritenuto nelle more dell'adozione del decreto di fornire indicazioni agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolti nel processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in modo da attuare, per ciascun anno scolastico, una programmazione coerente con l'arco temporale previsto dalle normative nazionali, basata sulla concertazione e collaborazione istituzionale, nonché sulle analisi dei territori di riferimento e le cui proposte siano agevolmente recepite nel tessuto scolastico di riferimento;

ritenuto, altresì, di:

prendere atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata il 24 aprile 2023 e di eventuali aggiornamenti annuali alla dotazione del contingente dei DS e dei DSGA;

-prevedere per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5 quater, del decreto-legge 98/2011, in ragione della complessità delle analisi e degli aspetti concertativi che riguardano in particolare gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica, che il Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e il Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 siano approvati annualmente entro il 30 dicembre di ciascuno degli anni di riferimento;

considerato il ruolo della Regione nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa in merito alle varie componenti del sistema e alla promozione di interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;

considerata l'importanza di valorizzare il sistema dell'istruzione nel suo complesso, salvaguardando il servizio scolastico nelle aree montane e marginali, geograficamente ed economicamente svantaggiate, a supporto del contrasto dello spopolamento e della dispersione scolastica, nonché di mantenere i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale;

ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini di una ottimale governance territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2022, n. 231-15380 di approvazione dell'atto di indirizzo che ha fornito criteri e indicazioni per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024;

preso atto che la Giunta regionale ha sentito la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), in data 14 luglio 2023;

vista la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2022, n. 7-7233 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 20 luglio 2023,

d e l i b e r a

1) di approvare l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto dello schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata il 24 aprile 2023 e di eventuali aggiornamenti annuali alla dotazione del contingente di dirigenti scolastici (DS) e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

3) di stabilire che le proposte dei piani provinciali e metropolitano di revisione e dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 debbano pervenire all'amministrazione regionale entro il 15 ottobre di ciascun anno interessato dalla programmazione;

4) di demandare alla Giunta regionale, in ragione della complessità delle analisi e degli aspetti concertativi che riguardano in particolare gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica, l'approvazione entro il 30 dicembre di ogni anno di riferimento, del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, sulla base dei criteri adottati con deliberazione del Consiglio Regionale e sentita la competente commissione consiliare;

5) di stabilire che l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/25, 2025/2026 e 2026/2027, saranno ufficialmente trasmessi dalla Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro, Settore politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche alle amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino per la redazione annuale dei piani provinciali e metropolitano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

6) di demandare alla Giunta regionale, per il tramite della suddetta Direzione regionale competente, la trasmissione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/202, alle amministrazioni provinciali piemontesi e alla Città metropolitana di Torino per la redazione annuale dei piani provinciali e metropolitano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per ciascuno degli anni scolastici di programmazione;

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

1. Premessa

Il presente atto di indirizzo individua gli obiettivi, i criteri e le modalità per la definizione annuale dei Piani regionali di programmazione della rete scolastica e dei Piani regionali di programmazione dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/26 e 2026/2027. Saranno possibili eventuali modifiche annuali al presente atto in applicazione di variazioni nella normativa di riferimento o del contesto regionale, affinché la scuola piemontese possa operare in modo adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, e promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria) in un contesto caratterizzato dai mutamenti dei trend demografici e dalle complessità della società digitale e dell'informazione.

I principi a cui si ispira la programmazione della Regionale sono delineati dalla L.R. 28/2007, che intende garantire agli allievi, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata al fine di assicurare il diritto sociale all'istruzione.

Gli obiettivi generali che il presente atto di indirizzo persegue sono:

- individuare soluzioni stabili nel medio-lungo periodo, anche con riferimento alla presenza dei requisiti minimi per l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolari;
- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- evitare situazioni che determinino la frammentarietà della rete pur tenendo conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di alta o media marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 21 novembre 2008, n. 1-10104;
- mantenimento delle scuole nelle aree montane e marginali di cui sopra, geograficamente ed economicamente svantaggiate, quale misura a supporto del contrasto dello spopolamento, della dispersione scolastica e di un'istruzione inclusiva per gli alunni con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione scolastica, di garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di affrontare i complessi scenari dell'attuale società sempre più connessa e interdipendente;
- salvaguardare la funzione educativa svolta dal segmento 0-6, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, in coerenza con l'obiettivo 4.2 dell'Agenda dell'ONU 2030 sul diritto all'istruzione, che prevede che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria;
- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, in rapporto alle risorse disponibili e alla vocazione del territorio, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione e per favorire le potenzialità di sviluppo di ciascun allievo;
- implementare l'offerta degli istituti tecnici e professionali, quale base per la costituzione di una filiera formativa tecnico-professionale in grado di attrarre i talenti dei giovani, di creare competenze che possono risultare facilmente spendibili e di corrispondere alle crescenti richieste di figure professionali qualificate da parte del mondo del lavoro;
- consentire e favorire le opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca e i rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS Academy, università e sistema produttivo.

I criteri generali per i vari interventi tengono in considerazione:

- le dinamiche demografiche in atto;
- le caratteristiche del territorio del Piemonte, contraddistinto da una forte frammentarietà amministrativa e con il maggior numero di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti a livello nazionale, (1.045 su 1.180 comuni, cioè l'88,56% del totale regionale, il 18,88% a livello nazionale);
- la complementarietà del sistema dell'istruzione;
- il complesso modello organizzativo del sistema dell'istruzione.

Saranno, inoltre, prese in considerazione le analisi effettuate nell'ambito delle iniziative attuate in sinergia con quanto definito in sede di programmazione comunitaria e di sviluppo delle potenzialità delle aree interne, al fine di salvaguardare il servizio scolastico nelle aree montane, di mantenere percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale e di valorizzare le attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

In particolare, gli interventi di dimensionamento e programmazione della rete e dell'offerta formativa proposti da Comuni e Province devono essere:

- finalizzati a costituire un assetto radicato nel territorio attraverso strutture organizzativamente funzionali e durevoli nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica e un'offerta formativa efficaci, qualitativamente adeguate e rispondenti alla reale domanda territoriale;
- definiti sulla base di analisi che ne valutino il contesto, la sostenibilità e l'efficacia; tali analisi non devono costituire un mero adempimento formale ma un'occasione di miglioramento del progetto culturale ed educativo della scuola, che deve essere messa al centro delle dinamiche territoriali, come motore della crescita culturale della comunità.

Il dimensionamento della rete scolastica regionale e la programmazione dell'offerta formativa costituiscono un processo complesso, in cui contemperare esigenze diverse. Il modello operativo individuato al fine di esplicitare al meglio gli effetti del presente atto di indirizzo è basato sul costante dialogo, la concertazione, la collaborazione istituzionale fra i vari soggetti valorizzando tutte le componenti: Regione, Comuni, Province/Città Metropolitana di Torino, Ufficio Scolastico Regionale e Uffici Scolastici territoriali, istituzioni scolastiche autonome, Organizzazioni Sindacali e ogni altro soggetto interessato.

In particolare, le proposte del territorio devono essere il risultato di progettualità condivise, di cui siano state pienamente valutate le implicazioni organizzative nel loro complesso, e adeguatamente compiute, per consentirne l'agevole recepimento nel tessuto scolastico di riferimento.

2. Quadro normativo di riferimento

Il decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito funzioni e compiti amministrativi, originariamente in capo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 :

- l'art. 138 conferisce alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- l'art. 139 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori, vari compiti e funzioni tra i quali quelli concernenti: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata con Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 , è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate varie funzioni, tra le quali vi sono la pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica.

Le competenze in materia d'istruzione sono state confermate dalla Legge del 7 aprile 2014, n. 56, che individua tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale.

2.1 Normativa e disposizioni

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che aggiorna i parametri per la formazione delle classi;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- direttiva del Ministero dell'Istruzione del 15 luglio 2010, n. 57 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
- decreto interministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211 "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

- legge del 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificata dalla legge del 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" stabilisce che il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un Dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e di un Dirigente dei servizi Scolastici e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva sia pari ad almeno 600 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, precisando che il dimensionamento e la programmazione della rete scolastica sono riservati alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- direttiva del Ministro istruzione università e ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 "Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010";
- direttiva del Ministro del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 "Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica";
- legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto interministeriale previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis, L. 111/2011;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.";
- legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e s.m.i.;
- decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
- decreto del MIUR del 22 maggio 2018 n. 427 "Recepimento dell' Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61";
- decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto del MIUR del 23 agosto 2019, n. 766 "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale", di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 11 novembre 2019, n. 22805 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2019/20";
- decreto interministeriale del 7 luglio 2020, n. 56 "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011";
- decreto del Ministero dell'istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, di adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- Intesa n. 155/CSR del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto recante "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato/Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR, e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto";
- Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", siglato in data 19 ottobre 2020;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 8 settembre 2021, n. 21059 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2021/22";
- Protocollo d'intesa prot. n. 4485 del 25 marzo 2022 tra il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'U.S.R. per il Piemonte finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 29 aprile 2022 n. 16691 "Schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022-2025 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario";
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 15 luglio 2022, n. 18250 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2022/2023";
- Decreto interministeriale n. 272 del 17 ottobre 2022 "Organico del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25";

- legge di conversione del 17 novembre 2022, n. 175, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 30 novembre 2022, n. 33071 "Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l' a.s. 2023/24";
- Accordo fra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 15-6308 del 22 dicembre 2022, relativo alla realizzazione a partire dagli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del D. Lgs. n. 61/2017;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare, l'articolo 1, comma 557, che inserisce all'articolo 19, il comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, a stabilire che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, che in prima applicazione coincide con il 31 maggio 2023, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 12 aprile 2023, n. 26952 "Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2023/24" nelle more dell'adozione del relativo decreto interministeriale;
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 21 aprile 2023, n. 28230 "Schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2023-2024 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario";
- decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito del 19 aprile 2023 di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/24;
- Schema di Decreto interministeriale sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, c. 557;
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e s.m.i.;
- legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
- D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura;
- D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- D.C.R. 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" e s.m.i.

2.2 Formazione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è normata dal D.P.R. n. 81/2009, Titolo II, Capo II e III, come segue:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata. Di norma non più di 20 alunni con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche) Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti ≥ 22 per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		

3. Programmazione della rete scolastica

La struttura regionale competente è demandata a predisporre annualmente schede analitiche da utilizzare per le specifiche analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicati nei successivi sottoparagrafi. Le schede sono da utilizzarsi obbligatoriamente da parte di Comuni e Province/Città metropolitana ai fini della valutazione delle proposte degli interventi di programmazione.

Si rimanda al paragrafo 5 per la tempistica di adozione degli atti deliberativi da parte dei soggetti coinvolti negli interventi di programmazione indicati nei successivi sottoparagrafi.

3.1 Punti di erogazione del servizio

Per "punti di erogazione del servizio" (di seguito PES) si intendono:

- le sedi della scuola dell'infanzia;
- le sedi della scuola primaria;
- le sedi e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado;
- le sedi, le sezioni differenziate, le sezioni staccate e le sezioni associate o aggregate della scuola secondaria di II grado;
- le sedi stabili dei CPIA.

Gli interventi che riguardano i singoli PES all'interno di un'istituzione scolastica sono proposti dal Comune sede di PES e riguardano:

- a. Istituzione PES: autorizzazione al funzionamento di un nuovo PES a cui verrà assegnato uno specifico codice meccanografico ministeriale.
- b. Soppressione PES: chiusura definitiva di un PES con conseguente cancellazione del codice meccanografico ministeriale.
- c. Statizzazione: istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale a seguito di cessazione dell'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria (vedere paragrafo 3.1.b)
- d. Trasferimento: cambio di sede del PES.

Nell'ottica di privilegiare la stabilità del sistema scolastico, non è consentita l'istituzione di nuovi PES di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado, ad esclusione delle cosiddette "statizzazioni di scuola dell'infanzia paritaria" e delle scuole presso strutture ospedaliere.

Potranno essere autorizzati nuovi PES presso CPIA, comprese le sezioni carcerarie .

I parametri per il mantenimento dei PES sono, di norma:

- per la scuola dell'infanzia almeno 20 bambini;
- per la scuola primaria almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- per le sedi e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, almeno 40 alunni, con un corso completo;
- per le sezioni differenziate, le sezioni staccate, le sezioni associate o aggregate nonché gli indirizzi di studio delle scuole secondarie di II grado funzionanti nella medesima sede scolastica, in presenza di un corso quinquennale.

Ai fini della programmazione della rete scolastica sono considerati "ad alta densità demografica" i Comuni con densità superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato.

In caso di soppressione di PES funzionante nell'a.s. antecedente a quello di programmazione, l'istituzione scolastica di riferimento con deliberazione del Consiglio di istituto esprime motivato parere, non vincolante, alla soppressione. La deliberazione del Consiglio di istituto è trasmessa al Comune sede del PES.

Il comune sede del PES, acquisita la Deliberazione del Consiglio di istituto, con propria deliberazione:

- riporta le informazioni anagrafiche del PES per cui richiede la soppressione, compreso il codice meccanografico, ai fini della sua corretta individuazione;
- riporta le informazioni anagrafiche, compreso il codice meccanografico del PES che assorbirà l'utenza scolastica del PES per cui si chiede la soppressione;
- indica la motivazione della soppressione del PES;
- richiede espressamente la soppressione del PES a partire dall'a.s. successivo.

Per l'istituzione di un nuovo PES presso CPIA occorre fare riferimento al successivo sottoparagrafo 3.1.c

Per la statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria occorre fare riferimento al successivo sottoparagrafo 3.1.b.

Possono essere oggetto degli interventi che riguardano la revisione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui al successivo sottoparagrafo 3.2 solo i PES attivi nell'a.s. antecedente alla programmazione di riferimento.

A tale fine, in fase di prima applicazione, per l'a.s. 2024/25 sono da considerarsi automaticamente soppressi i codici meccanografici ministeriali dei PES:

- delle scuole del I ciclo, non attivi dall'a.s. 2023/24 o antecedenti, per i quali risulti – però- ancora presente il codice meccanografico ministeriale, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte;
- delle scuole dell'infanzia oggetto di programmazione della rete regionale con D.G.R. n. 23-6369 del 28.12.2022 , ancorché non attive nell'a.s. 2023/24, per cui non sia disposta la programmazione della sezione nell'a.s. 2024/25 secondo quanto previsto al sottoparagrafo 3.1.d.

Per l'a.s. 2025/26 e per l'a.s. 2026/27 sono automaticamente soppressi i codici meccanografici ministeriali dei PES delle scuole del I ciclo, non attivi da almeno due anni scolastici (di seguito aa.ss.), per i quali risulti – però- ancora presente il codice meccanografico ministeriale, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte.

Per ciascuna annualità di programmazione sono automaticamente soppressi i codici meccanografici delle scuole del II ciclo, totalmente privi di codici ministeriali di offerta formativa per l'a.s. di riferimento o antecedenti, a seguito della decadenza della validità dell'offerta formativa, come previsto al paragrafo 4.4.

L'istituzione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di cui al paragrafo 4, di nuovi indirizzi di studio diurni e serali da attivarsi presso edifici già esistenti e utilizzati dall'istituzione di riferimento può comportare l'automatica attivazione del codice meccanografico ministeriale senza istituzione di un nuovo PES.

Compete all'U.S.R. per il Piemonte l'inserimento e la cancellazione a sistema dei codici meccanografici in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per ciascun a.s. di riferimento.

3.1.a Mantenimento in deroga PES

Al fine di preservare il servizio scolastico nelle comunità che per prime risentono del trend demografico negativo degli ultimi anni e in cui la scuola riveste un importante ruolo sociale anche in veste di contrasto allo spopolamento, possono essere mantenuti attivi, in deroga ai parametri indicati al paragrafo 3.1, i PES di scuola statale, riconosciuti con codice meccanografico ministeriale e purchè funzionanti nell'a.s. immediatamente antecedente a quello di programmazione, siti in comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:

- di scuola dell'infanzia costituiti con monosezione inferiore ai parametri del D.P.R. n. 81/2009 e con almeno 10 bambini;
- di scuola primaria costituiti con almeno una classe intera con non meno di 10 alunni o, in caso di unica pluriclasse, con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	Soglia minima mantenimento PES	Deroghe soglia minima per il mantenimento PES nei comuni montani e/o marginali
Scuola dell'infanzia	20 alunni	10 alunni
Scuola primaria	35 alunni (corso completo; almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	almeno una classe intera con minimo 10 alunni in caso di unica pluriclasse min. 8/ max 18
Scuola secondaria di I grado	40 alunni (corso completo)	20 alunni (sezioni staccate)
Scuola secondaria di II grado	corso quinquennale	//

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, sentita l'istituzione scolastica di riferimento, effettua un'analisi volta a valutare l'opportunità del mantenimento del PES:

- individuando la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio, anche ai fini dell'indicazione del rispetto dei parametri minimi sopra indicati;
- tenendo conto delle condizioni di sicurezza e delle caratteristiche dell'edificio scolastico presso cui è ubicato il servizio scolastico;
- indicando eventuali PES, ubicati nel comune e/o in altro comune, che permettano un facile accesso al servizio statale da parte degli alunni del bacino d'utenza, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze e ai tempi di percorrenza indicati di seguito:
 - per le scuole dell'infanzia: km 5 di distanza con un tempo di percorrenza medio in auto di 15 minuti;
 - per le scuole primarie: da km 5 a km 9 con un tempo di percorrenza medio in auto di 20 minuti;
 - per le scuole secondarie di I grado: km 10 con un tempo di percorrenza medio di 30 minuti.

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, con propria deliberazione di Consiglio, per ciascun PES:

- richiama il parere dell'istituzione scolastica, espresso preferibilmente tramite Deliberazione del Consiglio di Istituto;
- indica la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio;
- indica eventuali PES, ubicati nel comune e/o in altro comune, che permettano un facile accesso al servizio statale da parte degli alunni del bacino d'utenza, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze e ai tempi di percorrenza sopra indicati;
- indica espressamente quali sono le condizioni presenti per il mantenimento in deroga;
- richiede il mantenimento in deroga del PES per l'a.s. di programmazione.

3.1.b Statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria

Nei comuni in cui cessa l'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria, anche a gestione comunale, a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento è possibile l'istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale, ai fini del mantenimento del servizio rivolto alla fascia di età fra 3 e 6 anni (cosiddetta "statizzazione di scuola paritaria").

La cessazione del servizio deve avvenire per volontà dell'ente gestore, a seguito dell'impossibilità di proseguire l'attività per evidenti e motivate difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali.

La statizzazione consente il proseguimento del servizio scolastico all'utenza che già afferisce alla scuola dell'infanzia paritaria in via di cessazione, previa verifica della mancanza della possibilità di accedere agevolmente ad un analogo servizio secondo quanto disposto al precedente paragrafo *Mantenimento in deroga PES*.

Le pre-condizioni per la statizzazione della scuola paritaria sono:

- a. sussistenza di difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali che non consentono la prosecuzione dell'erogazione del servizio scolastico oltre la conclusione dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento, ferme restando le norme che regolano le situazioni di dissesto finanziario e il conseguente avvio immediato della procedura di liquidazione;
- b. presenza di condizioni che consentano all'ente gestore di garantire la continuità del servizio della scuola dell'infanzia paritaria fino alla conclusione dell'a.s. antecedente quello della programmazione di riferimento;
- c. l'ente gestore deve trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria ai fini della statizzazione; in particolare l'ente gestore deve essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni, di competenza del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria della Regione Piemonte;
- d. individuazione della presenza o meno dei presupposti di legge per l'estinzione dell'ente gestore e del soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione indicato dallo statuto, al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione;
- e. numero di alunni attesi per l'a.s. della programmazione di riferimento non inferiore ai parametri previsti ai precedenti paragrafi *Punti di erogazione del servizio e Mantenimento in deroga PES*;
- f. mancanza di disponibilità di posti e spazi sufficienti ad accogliere tutti i bambini, senza dover ricorrere alla statizzazione, presso un'altra scuola dell'infanzia statale già attiva in altro Comune, fino a 5 km di distanza da percorrere in un tempo di percorrenza medio di 15 minuti;*
- g. sostenibilità del servizio nel tempo, garantita da un adeguato numero di alunni sulla base dell'andamento di frequenza pregresso e delle nascite;
- h. disponibilità di spazi adeguati e a norma per ospitare la scuola dell'infanzia statale da parte del Comune, anche a seguito di quanto disposto dalle norme statutarie che regolano l'attività dell'ente gestore e la sua estinzione.

In caso le verifiche di cui al punto c) evidenzino una situazione di dissesto finanziario, dovrà essere avviata immediatamente la procedura di liquidazione, che potrebbe non consentire di procedere alla statizzazione.

La statizzazione rappresenta l'ultimo passaggio di un articolato percorso che coinvolge in maniera attiva e sinergica l'ente gestore la scuola paritaria, il Comune presso cui la scuola paritaria è ubicata (di seguito "Comune"), le scuole viciniori, l'istituzione scolastica presso cui afferire il nuovo punto di erogazione del servizio.

Per tale ragione, ente gestore, Comune e istituzione scolastica - per quanto di competenza di ciascuno - devono avviare in tempo utile la verifica della presenza delle pre-condizioni elencate al paragrafo precedente.

La conclusione della verifica di tutte le pre-condizioni elencate al paragrafo di cui sopra è requisito essenziale per l'adozione degli atti necessari da parte di ente gestore, Comune e istituzione scolastica.

L'ente gestore:

- verificata la presenza delle pre-condizioni elencate ai punti a, b, c, d al paragrafo di cui sopra, con deliberazione assunta secondo le modalità previste nel proprio Statuto:
 - indica dettagliatamente le motivazioni che rendono impossibile la prosecuzione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria;
 - dispone esplicitamente la cessazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento in maniera non revocabile e senza alcun vincolo rispetto al buon esito della statizzazione;
 - si impegna esplicitamente a continuare l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria fino al termine dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento;
 - attesta di aver verificato di trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria ai fini della statizzazione; in particolare di aver verificato presso il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria della Regione Piemonte di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni;
 - attesta di aver verificato se esistono i presupposti di legge per l'estinzione dell'ente e, in tale evenienza, qual è il soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione ai sensi dello statuto, al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione;
 - richiama e illustra i contatti intercorsi con il Comune;
- trasmette la deliberazione al Comune.

Il Comune effettua un'analisi volta a valutare la presenza delle pre-condizioni elencate al paragrafo di cui sopra ai punti e, f, h, g nonché l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento della scuola dell'infanzia paritaria (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il PES di scuola paritaria);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, rapportata al bacino di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento della frequenza nei tre precedenti aa.ss. nella scuola paritaria e nelle scuole dell'infanzia statali viciniori;
 - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite dell'ultimo quinquennio nel bacino d'utenza individuato;
 - della disponibilità edilizia esistente (edificio, aule, spazi, laboratori, mensa), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES statale in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;

- dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale, indicando anche eventuali servizi aggiuntivi che si intendono attivare (es. mensa, pre e post scuola, ecc);

c) efficacia

- come l'istituzione del PES statale contribuisca alla razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio, al mantenimento della qualità del servizio scolastico senza creare frammentazione a seguito della verificata mancanza di disponibilità di posti e spazi sufficienti ad accogliere i bambini in altra scuola dell'infanzia statale già attiva in altro Comune, a 5 km distanza in un tempo di percorrenza medio in auto non superiore a 15 minuti di distanza, senza dover ricorrere alla statizzazione;
- tramite l'individuazione delle sezioni da attivare presso il PES, anche tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza.

Il Comune:

- individua l'autonomia di riferimento, in coerenza con i flussi di utenza del primo ciclo di istruzione già consolidati;
- avvia contatti con l'autonomia di riferimento e i comuni vicini, ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili all'analisi e alla verifica delle pre-condizioni di cui sopra;
- verifica la presenza delle pre-condizioni di cui ai punti e, f, g, h nonché l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione sulla base dell'analisi di cui sopra;
- informa dell'intenzione di avviare la statizzazione della scuola paritaria l'istituzione scolastica e – se diverso - il Comune sede dell'istituzione scolastica.

L'istituzione scolastica:

- con deliberazione del Consiglio di istituto, indica il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la disponibilità ad acquisire il PES statale in corso di istituzione nella propria organizzazione scolastica;
- trasmette la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune, e – se diverso -, al Comune sede di istituzione scolastica.

L'ente gestore approva, con deliberazione assunta ai sensi dello statuto, il testo dell'eventuale accordo a titolo non oneroso da sottoscrivere con il Comune per la messa a disposizione dell'edificio quale sede della scuola statizzata.

Il Comune, acquisiti dall'ente gestore e dall'istituzione scolastica gli atti sopra indicati, con propria deliberazione di Consiglio:

- richiama le verifiche e l'analisi di contesto, sostenibilità e efficacia, sopra indicate, svolte ai fini della valutazione del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito di cessazione della scuola paritaria di cui sopra;
- attesta la presenza delle pre-condizioni sopra indicate, necessarie per la proposta di statizzazione;
- approva la relativa scheda analitica;
- richiama il percorso svolto da ente gestore, comune, istituzione scolastica e gli atti da essi assunti, allegando altresì ogni documento utile;
- richiede l'istituzione del PES di scuola dell'infanzia statale e, contestualmente, il numero di sezioni per il funzionamento del PES, sulla base delle alunni attesi e delle normative vigenti in merito alla formazione delle sezioni;
- individua l'edificio presso cui ubicare il PES di scuola dell'infanzia statale e indica gli eventuali interventi necessari a tal fine, da realizzarsi a proprio carico entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;
- si impegna a censire tale edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- approva e allega gli eventuali accordi sottoscritti con l'ente gestore la scuola paritaria che cesserà il servizio per l'utilizzo dell'edificio sede di tale scuola;
- quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione del PES di scuola dell'infanzia statale, indicando eventuali servizi aggiuntivi che saranno attivati.

La richiesta di statizzazione non è valida, e non può essere inserita né nel Piano provinciale né nel Piano Regionale, qualora:

- non sia stata svolta la verifica di tutte le pre-condizioni elencate ai punti a) b), c), d), e), f), g) e h) o tale verifica sia stata svolta senza coinvolgere i soggetti ivi indicati;
- la verifica svolta abbia evidenziato la mancanza di una o più delle pre-condizioni di cui sopra;
- la cessazione del servizio non sia deliberata dall'ente gestore la scuola paritaria;
- la cessazione del servizio della scuola paritaria sia :
 - deliberata, prevista o avvenuta antecedentemente al termine dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento;
 - deliberata dall'ente gestore non in conformità al proprio statuto;
 - deliberata da un ente gestore non in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni;
 - deliberata da un ente gestore che si trovi in condizione di dissesto finanziario per cui deve essere o sia stata avviata immediatamente la procedura di liquidazione;
 - deliberata dall'ente gestore condizionatamente al buon esito della richiesta di statizzazione, e/o al solo fine di pervenire alla statizzazione, e/o con possibilità di revoca;
 - determinata da volontà del Comune;
 - deliberata dall'ente gestore successivamente alla deliberazione di richiesta di statizzazione da parte del Comune;
- non risulti disponibile un edificio nelle condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente in cui ospitare il PES di scuola dell'infanzia statizzata, anche tramite la sottoscrizione di accordi fra il Comune e l'ente gestore la scuola paritaria che andrà a cessare;
- il parere obbligatorio ma non vincolante dell'istituzione scolastica:
 - non sia stato deliberato dal Consiglio di istituto;
 - sia stato deliberato antecedentemente alla cessazione del servizio da parte dell'ente gestore la scuola paritaria e/o successivamente alla Deliberazione del Consiglio comunale.

3.1.c PES dei Centri per l'istruzione degli adulti – CPIA

Nel corso della presente programmazione sarà possibile prevedere una revisione e/o una integrazione dell'articolazione dei CPIA attivi con la finalità di salvaguardarne la stabilità organizzativa e numerica e rafforzare sul territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA e istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

La revisione potrà interessare la riallocazione o la nuova istituzione di PES in cui viene svolta in maniera stabile e consolidata l'attività didattica riferibile ai percorsi di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.P.R. 263/2012.

In caso di riallocazione di un PES già attivo, il Comune, con propria deliberazione:

- individua l'edificio e i locali in cui sarà ospitato il PES riallocato;
- garantisce - entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. della programmazione di riferimento - la disponibilità di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- individua la tipologia di offerta formativa attiva;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA, oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un nuovo PES:

- il CPIA:
 - con deliberazione del Consiglio di istituto o laddove non presente, del Commissario Straordinario, obbligatoria ma non vincolante, richiede l'istituzione di un nuovo PES e ne illustra la motivata esigenza fornendo ogni elemento utile all'analisi da parte del Comune;
 - trasmette la deliberazione e ogni documento utile al Comune.

Il Comune effettua un'analisi volta a evidenziare la necessità del nuovo PES, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento del nuovo PES (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del Comune o i Comuni che possono affluire al nuovo PES;
- eventuale precedente attività dell'istituendo PES quale sede didattica;
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza, con particolare riguardo a:
 - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di Scuola secondaria di II grado;
 - giovani e adulti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo Ciclo di Istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
 - problematiche socioeconomiche e culturali;
 - tasso di popolazione straniera residente.

b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento della frequenza e delle certificazioni nel CPIA negli ultimi 3 aa.ss., con particolare riferimento ai percorsi oggetto di richiesta;
 - dell'analisi dei flussi attesi per l'a.s. della programmazione di riferimento, per i percorsi oggetto di richiesta;
 - della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES statale in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - del sistema dei trasporti attivo e dell'ottimizzazione delle strategie organizzative derivanti dall'utilizzo della didattica digitale integrata (DDI);
 - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale;

c) efficacia

- come l'istituzione del PES statale contribuisca alla efficace distribuzione della rete scolastica per l'educazione degli adulti, anche alla luce degli accordi di rete attivi e delle ricadute attese in termini di miglioramento delle competenze della popolazione adulta.

Il Comune, con propria deliberazione:

- richiama l'analisi sopra indicata;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- individua la tipologia di offerta formativa oggetto della richiesta;
- individua l'edificio e i locali in cui sarà ospitato il nuovo PES;
- garantisce – entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. della programmazione di riferimento – la disponibilità di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un PES presso istituzione carceraria, il CPIA, con deliberazione del Commissario, illustra l'analisi della frequenza attesa rispetto alla tipologia di offerta formativa richiesta. Tale offerta dovrà essere coerente con quanto previsto dagli accordi vigenti fra il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'istruzione. Dovrà essere altresì attestata la situazione di disponibilità, da parte dell'istituzione carceraria presso cui si intende attivare l'offerta formativa, di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla DDI.

3.1.d Nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali

La programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale riguarda tutte le variazioni che vanno a incrementare l'offerta formativa effettivamente attiva in ciascun PES nell'a.s. immediatamente precedente a quello della programmazione di riferimento.

Ai fini della presente programmazione si definiscono "nuove sezioni":

- le sezioni, con orario a tempo pieno o a tempo ridotto, da attivarsi presso i PES di nuova costituzione nell'a.s. della programmazione di riferimento a seguito di "statizzazione di scuola paritaria";

- le sezioni, con orario a tempo pieno o a tempo ridotto, da attivarsi in aggiunta all'offerta effettivamente già attiva nell'a.s. immediatamente precedente a quello di programmazione presso PES funzionanti;
- il completamento orario delle sezioni già funzionanti a tempo ridotto da almeno due aa.ss. antecedenti quello di programmazione in caso di aumento delle iscrizioni in conseguenza di incremento demografico o di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima istituzione scolastica o fra istituzioni scolastiche, con conseguente accorpamento di sezioni.

La Regione attua la programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale che potranno essere avviate a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, tenendo secondo le seguenti priorità di intervento:

1. nuove sezioni presso nuovi PES istituiti nell'a.s. della programmazione di riferimento a seguito di statizzazione di scuola paritaria;
2. nuove sezioni che incrementano l'offerta presso PES già funzionanti al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa, a seguito di documentata crescita delle iscrizioni attese in conseguenza di incremento demografico o di verificata impossibilità di continuare garantire l'attivazione di sezioni già funzionanti in deroga, mediante utilizzo di organico di potenziamento;
3. nuove sezioni in caso di razionalizzazione e riorganizzazione dei flussi di servizio dell'infanzia fra scuole statali e comunali paritarie ubicate nel medesimo Comune;
4. riequilibrio del servizio fra PES, ubicati nel medesimo Comune o in Comuni diversi, afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni;
5. nuove sezioni a tempo pieno che incrementano l'offerta a seguito di estensione dell'orario in sezioni funzionanti a tempo ridotto da almeno due aa.ss., in caso di aumento delle iscrizioni quale conseguenza di incremento demografico o di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima istituzione scolastica o fra istituzioni scolastiche, con conseguente accorpamento di sezioni, o per sostenere il servizio scolastico nei comuni ricadenti nella Strategia delle aree interne.

Per le richieste ricadenti nella priorità 1 potranno essere autorizzate sezioni in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio. In caso di sezioni autorizzate per la priorità 1, non potranno essere autorizzate sezioni ricadenti nella priorità 2 o 5 negli altri PES afferenti alla medesima istituzione scolastica del nuovo PES.

Per le richieste ricadenti nella priorità 2 o nella priorità 5 non potrà essere autorizzata più di una sezione per istituzione scolastica.

Rientrano nella priorità 2 anche eventuali sezioni inattive da uno o più aa.ss., la cui attivazione sia stata sospesa dall'U.S.R., purchè coerenti con le finalità espresse in tale priorità.

Rientrano nella priorità 4 le richieste di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES.

La richiesta di nuove sezioni deve essere coerente con l'andamento e le caratteristiche demografiche del territorio, che dovranno trovare effettivo riscontro in fase di iscrizione all'a.s. di programmazione.

La richiesta coinvolge in maniera attiva e sinergica l'istituzione scolastica e il Comune sede della scuola dell'infanzia (di seguito "Comune"), che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze.

In particolare, per le richieste che ricadono nelle priorità 3, 4 e 5, il Comune richiedente coinvolge tutte le istituzioni scolastiche e/o tutti i Comuni sede dei PES interessati.

Il Comune presso cui si intende attivare la nuova sezione effettua un'analisi sulla base dei seguenti parametri, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e di Comuni vicini:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento del PES di scuola dell'infanzia presso cui si richiede di attivare la nuova sezione (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano tale PES);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
- offerta scolastica di scuola dell'infanzia attiva nel medesimo bacino d'utenza e presso altri PES di scuola dell'infanzia dell'istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche vicini;

b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. di programmazione, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite degli ultimi 5 anni nel bacino d'utenza;
 - dell'andamento dei flussi e della frequenza dei tre aa.ss precedenti a quello di programmazione per singolo PES dell'infanzia dell'istituzione scolastica o di istituzioni scolastiche viciniori;
 - dell'incremento e delle caratteristiche dell'utenza attesa per l'a.s. di programmazione (n. totale alunni, n. alunni disabili certificati, alunni anticipatari);
- capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte di altri PES dell'infanzia afferenti all'istituzione scolastica di riferimento anche in considerazione delle sezioni attive e dei flussi, in particolare presso i PES mantenuti in deroga o della capacità di accoglimento dei bambini nelle sezioni già attive, con particolare riguardo a quelle autorizzate in deroga;
- disponibilità edilizia esistente prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione della nuova sezione in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
- impegno economico complessivo conseguente all'attivazione della nuova sezione, indicando i servizi attivati;
- modalità di gestione della eventuale lista d'attesa a livello di istituzione scolastica e comune;

c) efficacia

- come l'istituzione della nuova sezione non comporti frammentazione del servizio, ma contribuisca alla razionale distribuzione dell'offerta scolastica e al mantenimento della qualità del servizio scolastico sul territorio, anche in rapporto alle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare la sezione aggiuntiva a partire dall'a.s. di programmazione, e tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nei bacini d'utenza e presso PES di scuola dell'infanzia limitrofi;
- individuazione dei PES interessati in caso di nuove sezioni a tempo pieno a seguito di estensione dell'orario in sezioni funzionanti a tempo ridotto dall'a.s. 2022/23 con conseguente accorpamento di sezioni o in caso di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima istituzione scolastica o fra istituzioni scolastiche senza incremento nel numero complessivo di sezioni.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia oggetto di richiesta;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione di cui alle priorità 1, 2, 3 ;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nella riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio di cui alle priorità 4 o 5.

I Comuni i cui PES sono coinvolti nella riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio di cui alle priorità 4 o 5:

- deliberano obbligatoriamente in merito alla riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio del servizio per quanto riguarda i PES di riferimento;
- trasmettono la deliberazione al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione.

Il Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione:

- acquisisce le motivate deliberazioni di Consiglio di Istituto dell'istituzione scolastica di riferimento e delle eventuali altre istituzioni scolastiche coinvolte;
- acquisisce le motivate deliberazioni degli altri Comuni coinvolti,
- con propria deliberazione:
 - richiama, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto da comuni e istituzioni scolastiche;
 - illustra l'analisi sopra indicata dai soggetti coinvolti, svolta ai fini della valutazione dell'istituzione della nuova sezione;
 - approva la scheda analitica di riferimento (tranne in caso accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES);
 - richiede l'istituzione della nuova sezione indicando la priorità di riferimento;

- quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione della nuova sezione.

In fase di programmazione, la Giunta Regionale può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

La programmazione delle nuove sezioni è realizzata sulla base delle previsioni, che scaturiscono dalla collaborazione tra Comuni e istituzioni scolastiche, relative alle iscrizioni e alle liste d'attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento. L'effettiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale non comporta l'automatica attivazione delle stesse, in quanto sono in capo al Ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito U.S.R.), le competenze in materia di assegnazione dell'organico e di formazione delle sezioni, successive alla fase di programmazione, sulla base delle iscrizioni all'a.s. di programmazione.

Le sezioni inserite nella programmazione regionale ma non attivate da parte dell'U.S.R. nell'a.s. di riferimento decadono automaticamente dalla programmazione regionale.

Le sezioni precedentemente funzionanti che a qualsiasi titolo (es. contrazione numero bambini, ragioni logistiche ecc) non siano attivate dagli Uffici di Ambito territoriale dell'U.S.R. sono considerate automaticamente soppresse

In via sperimentale, entro il 30 marzo dell'a.s. di programmazione e comunque successivamente a comunicazioni anche informali da parte del MIM della dotazione organica di diritto del personale docente, l'USR, verificatane la sostenibilità, informa la Giunta delle esigenze di attivazione di nuove sezioni diverse da quelle inserite nel Piano. Le suddette sezioni, potranno quindi essere autorizzate in caso di eventuali imprevedibili, eccezionali e motivate situazioni, dopo aver verificato l'impossibilità di accogliere gli alunni nelle sezioni già attive.

Al fine dell'inserimento di tali sezioni, in sanatoria, nel Piano regionale della successiva programmazione, Comune e istituzione scolastica dovranno attenersi alle modalità di richiesta indicate al presente sottoparagrafo 3.1.d.

La sperimentazione è avviata d'intesa con l'U.S.R. per il Piemonte, con il quale annualmente sono valutati gli impatti in termini di rete e di organici, al fine dell'eventuale messa sistema.

3.2 Revisione e dimensionamento istituzioni scolastiche

Per "istituzione scolastica" si intende un'entità amministrativa che gode di personalità giuridica ed autonomia sia didattica che organizzativa, retta da un Dirigente Scolastico (di seguito DS) anche non titolare.

Sono istituzioni scolastiche:

- i Circoli Didattici (di seguito definiti D.D.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti Comprensivi (di seguito definiti I.C.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria, uno o più di scuola secondaria di I grado ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti Ominicomprendivi (di seguito definiti IO) a cui afferiscono PES di scuole del I e del II ciclo;
- gli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.) la cui offerta formativa è formata in maniera composita da indirizzi di studio diversi appartenenti ai percorsi di Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale;
- i Licei, gli Istituti Tecnici (di seguito definiti I.T.), gli Istituti Professionali (di seguito definiti I.P.), la cui offerta formativa riguarda indirizzi di studio appartenenti esclusivamente ad un unico percorso di studio.

Il dimensionamento scolastico è orientato ad una organizzazione ottimale delle scuole sul territorio, alla dimensione dell'istituzione scolastica in termini di numero di studenti frequentati al fine di assicurare agli studenti una adeguata fruizione di servizi e una stabilità nel tempo, e si realizza attraverso la revisione dell'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche esistenti.

Gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica che interessano le istituzioni sono:

- a. Istituzione: creazione di una istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico ministeriale.
- b. Soppressione: chiusura definitiva di una autonomia con conseguente cancellazione del codice meccanografico ministeriale.
- c. Unificazione: unione di due o più istituzioni. Può prevedere la confluenza di tutti i PES di una o più istituzioni all'interno di un'istituzione della medesima tipologia già esistente (ad esempio fra istituti comprensivi) oppure l'istituzione di una nuova istituzione (ad esempio in caso di verticalizzazione di istituzioni del I ciclo); in entrambi i casi le istituzioni che perdono tutti i PES sono soppresse.
- d. Scorporo: confluenza di uno o più PES da un'autonomia che continua a funzionare ad un'altra autonomia esistente.
- e. Aggregazione: acquisizione da parte di un'autonomia esistente di uno o più PES di un'autonomia che continua a funzionare.

Possono essere oggetto degli interventi di cui al punto c), d) e e) solo i PES attivi nell'a.s. della programmazione di riferimento. I PES non attivi sono oggetto di soppressione.

Sono consentiti interventi di scorporo e aggregazione di singoli PES esclusivamente se collegati e finalizzati a una omogenea revisione della rete scolastica territoriale che preveda anche interventi di istituzione e/o soppressione, e/o unificazione.

I parametri relativi alle istituzioni scolastiche normodimensionate, con particolare riguardo all'assegnazione a un'istituzione scolastica del DS con incarico di titolarità e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva, sono stati oggetti di diverse disposizioni normative nel corso degli anni.

Da ultimo, la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (Missione 4, Componente 1) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede di ripensare l'organizzazione del sistema scolastico anche superando la logica delle istituzioni sottodimensionate con l'obiettivo, tra l'altro, di fornire una soluzione al dimensionamento della rete scolastica.

In applicazione all'obiettivo del PNRR di cui sopra, l'art. 1 comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha integrato l'art. 19 della L. n. 111 del 15 luglio 2011 come modificato dalla L. n. 183/2011, art. 4 comma 69, prevedendo che a decorrere dall'a.s. 2024/25:

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito "decreto") sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale, indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR;
- per l'a.s. 2024/2025, tale decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore al numero delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente;
- a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente;
- il decreto è adottato, previo Accordo in Conferenza Unificata, entro il 31 maggio. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato entro il 30 giugno;
- le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo punto elenco, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata dalla regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.
- gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

In esito alla seduta della Conferenza Unificata del 24 maggio 2023 è stato sancito il mancato accordo sullo schema di decreto trasmesso dal MIM il 24 aprile 2023.

Lo schema di decreto presentato dal MIM alla Conferenza Unificata prevede che:

- viene garantita a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111;
- per garantire quanto sopra si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, integrato del parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrati, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate in comuni montani, nelle piccole isole, e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi;
- il numero delle sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:
 - per l'a.s. 2024/25: 961
 - per l'a.s. 2025/26: 949
 - per l'a.s. 2026/27: 938
 in ogni caso, garantendo che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando che tale numero viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione;
- per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi viene incrementato di un fattore percentuale pari a:
 - 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025
 - 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026
 - 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027;
- per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; a tale fine è possibile prevedere compensazioni interregionali per eventuali situazioni di esubero;
- i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, stabiliti per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti;
- la dotazione del contingente dei DS e dei DSGA definita per il Piemonte è la seguente:
 - per l'a.s. 2024/25: 520
 - per l'a.s. 2025/26: 516
 - per l'a.s. 2026/27: 510

Sulla base di quanto disposto dal decreto sono individuati i seguenti obiettivi regionali, secondo i quali sarà attuata l'azione di dimensionamento per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26, 2026/27:

1. ridurre il numero di istituzioni scolastiche coerentemente a quanto disposto dal decreto, al fine di garantire che a ogni istituzione scolastica sia assegnato un DS con incarico di titolarità e un DSGA in via esclusiva, come indicato di seguito:
 - a. per l'a.s. 2024/25: 19 istituzioni scolastiche;
 - b. per l'a.s. 2025/26: 4 istituzioni scolastiche;
 - c. per l'a.s. 2026/27: 6 istituzioni scolastiche;
2. incrementare il numero medio di alunni per istituto;
3. rendere stabile l'assetto della rete scolastica nel medio - lungo periodo;
4. coinvolgere nell'arco del triennio istituzioni scolastiche di tutte le Province, di Città metropolitana;
5. coinvolgere nell'arco del triennio sia istituzioni scolastiche del I ciclo sia istituzioni scolastiche del II ciclo;
6. superare l'organizzazione didattica "orizzontale" tramite la trasformazione in istituti comprensivi;
7. salvaguardare o rafforzare le istituzioni del I ciclo con sede in comuni montani di forte perifericità, con particolare riguardo ai territori ricadenti nella Strategia delle aree interne;
8. salvaguardare o rafforzare le istituzioni del II ciclo la cui offerta formativa sia fortemente correlata alla vocazione produttiva del territorio e/o caratterizzata da innovazioni tecnologiche.

Il numero delle istituzioni scolastiche da ridurre, indicate al punto 1 sarà aggiornato qualora il contingente dei DS e DSGA per il Piemonte per l'a.s. 2025/2026 e/o per l'a.s. 2026/2027, sopra indicati, risultino modificati con successivi decreti in conseguenza di eventuali aggiornamenti annuali dei criteri per la loro definizione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati su base provinciale/metropolitana, per ciascuna annualità di programmazione si tiene conto della stima della popolazione scolastica, del coefficiente nazionale integrato del parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato a livello nazionale,

nonché da parametri perequativi. In fase di prima applicazione, per l'a.s. 2024/25, viene garantito un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 per l'a.s. 2023/24. Per la Città Metropolitana il numero di istituzioni scolastiche è sub-declinato a livello di Città di Torino e dei restanti comuni.

Provincia	Istituzioni scolastiche 2023/24	Istituzioni scolastiche inferiori a 600/400 alunni 2023/24*	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2024/25	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2025/26	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2026/27
Alessandria	50	1	49	49	48
Asti	27	2	25	25	25
Biella	22	0	22	22	21
Cuneo	88	8	83	83	82
Novara	42	0	42	42	41
Torino	259	8	251	249	247
<i>Provincia</i>	<i>167</i>	<i>7</i>			
<i>Città</i>	<i>92</i>	<i>1</i>			
Verbano Cusio Ossola	25	0	25	23	23
Vercelli	26	4	23	23	23
TOTALE REGIONE	539	23	520	516	510

*dati USR – monitoraggio organico di diritto

I Comuni e le Province dovranno attenersi ai seguenti criteri nella definizione degli interventi di riduzione delle istituzioni scolastiche del territorio:

- coerenza con gli obiettivi regionali sopra indicati;
- particolare riguardo al medesimo bacino d'utenza di riferimento e alla omogenea e proporzionata distribuzione degli alunni tra le istituzioni interessate dal dimensionamento, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dell'assetto organizzativo per i vari ordini e gradi;
- costituzione di istituzioni scolastiche, a seguito degli interventi di dimensionamento, con un numero di alunni non inferiore al coefficiente nazionale per l'a.s. della programmazione di riferimento alunni e di norma non superiore a 1.500 alunni;
- articolazione delle istituzioni del I ciclo secondo territorialità, con particolare riguardo al riordino delle istituzioni articolate fra comuni non contigui;
- preventiva valutazione della complessità delle istituzioni scolastiche su cui intervenire con riferimento al numero di comuni sede di PES, al numero di PES e al numero di studenti;
- aggregazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo prioritariamente all'interno del medesimo ordinamento, e comunque tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, al fine di ottimizzare l'utilizzo di eventuali laboratori e favorire le interazioni all'interno del Piano dell'offerta formativa;
- salvaguardia dell'unità dell'offerta formativa degli indirizzi di studio delle istituzioni del II ciclo, in caso di presenza di sezioni staccate, al fine di evitare situazioni di concorrenza tramite la costituzione di istituzioni scolastiche contigue con la medesima offerta formativa.

In caso di aggregazione di istituzioni scolastiche con offerta formativa riferita a diversi ordinamenti dovranno essere costituiti Istituti di Istruzione Superiore (IIS).

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo e dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della rete scolastica deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati e deve coinvolgere tutti i soggetti interessati e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R.

Non saranno inserite nella programmazione regionale interventi di revisione della rete scolastica che determinino:

- un incremento rispetto al numero di autonomie attive nell'a.s. 2023/24 a livello provinciale;
- un incremento rispetto al numero di autonomie "orizzontali" attive nell'a.s. 2023/24 a livello provinciale;
- l'istituzione di nuove autonomie sottodimensionate o il mantenimento di situazioni di sottodimensionamento;
- situazioni di sottodimensionamento in autonomie già attive nell'a.s. 2023/24 e rispondenti ai parametri previsti dall'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111;
- l'istituzione di nuovi Istituti Omnicomprensivi;
- la sola diversa allocazione di singoli punti di erogazione del servizio.

3.2.a Istituzioni scolastiche del primo ciclo

I comuni coinvolti nella revisione e dimensionamento della rete scolastica del I ciclo di istruzione attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati, ed effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione e dimensionamento della rete scolastica sulla base delle indicazioni del precedente paragrafo 3.2 e dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento delle scuole e delle singole istituzioni scolastiche coinvolte nella revisione e dimensionamento della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituzione scolastica di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano le scuole e le singole istituzioni scolastiche);
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
- flussi di frequenza consolidati fra i vari gradi scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte nella revisione della rete scolastica;

b) sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
 - all'andamento demografico in corso riferito alle nascite nell'ultimo quinquennio nel bacino d'utenza;
 - all'andamento degli alunni nei tre aa.ss. precedenti quello di programmazione nelle singole scuole e istituzioni scolastiche;
 - all'individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
 - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa), e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di comuni sede di PES, al numero di PES e al numero di studenti;

c) efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali sopra indicati con particolare riguardo agli obiettivi 1, 2 e 3.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sull'intervento di revisione e dimensionamento della rete scolastica;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nella revisione della rete scolastica.

Ciascuno dei comuni coinvolti dall'intervento, acquisite le deliberazioni delle istituzioni scolastiche, con propria deliberazione di Consiglio:

- illustra il percorso concertativo svolto, allegando eventuali verbali degli incontri;
- attesta di aver svolto congiuntamente agli altri Comuni l'analisi di contesto, sostenibilità e efficacia sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione e dimensionamento della rete scolastica;
- prende atto del parere delle istituzioni scolastiche di riferimento;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- riporta la nuova configurazione della rete scolastica, elencando i singoli PES, le istituzioni scolastiche di riferimento con la loro denominazione e la loro ubicazione (indirizzo).

In caso di interventi di revisione e dimensionamento che interessano la rete a livello sovracomunale:

- le deliberazioni dei Comuni sede di PES devono essere trasmesse, in tempo utile, ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche oggetto di revisione;
- la mancanza di deliberazione da parte di un comune sede di PES costituisce assenso alla revisione e dimensionamento della rete proposta dal comune sede dell'istituzione scolastica;
- la deliberazione del Comune sede di istituzione scolastica è obbligatoria e riporta esplicitamente il parere rispetto alla riorganizzazione.

Ciascun Comune sede della nuova istituzione scolastica dà atto degli atti deliberativi dei Comuni sede di PES nella propria deliberazione di Consiglio.

3.2.b Istituzioni scolastiche del secondo ciclo

Le province e la città metropolitana attivano incontri a livello locale con le istituzioni scolastiche del II ciclo e con tutti i soggetti interessati, ed effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione e dimensionamento della rete scolastica sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento dei PES e delle singole autonomie coinvolte nella revisione e dimensionamento della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'autonomia di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES e le singole autonomie);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b) sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
 - all'andamento della frequenza nei tre aa.ss. precedenti nelle singole scuole e istituzioni scolastiche;
 - alla previsione dell'andamento delle iscrizioni per i successivi due anni scolastici sulla base dell'andamento demografico e dell'offerta formativa, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
 - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa) riferita all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di punti di erogazione del servizio ed al numero di studenti;

c) efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce alla razionale ed efficace distribuzione della stessa nonché al mantenimento della qualità del servizio scolastico a livello provinciale o subprovinciale con particolare riguardo alle sinergie in termini di offerta formativa;
- come la revisione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali sopra indicati con particolare riguardo agli obiettivi 1, 2 e 3.

Le autonomie coinvolte, con deliberazione del Consiglio di istituto, esprimono motivato parere, non vincolante, alla ipotesi di revisione.

La provincia/città metropolitana, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione della rete scolastica;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- prende atto del parere delle autonomie coinvolte;
- riporta la nuova configurazione della rete scolastica, elencando i singoli PES e le autonomie di riferimento e la loro ubicazione (indirizzo).

4. Programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado

La programmazione dell'offerta formativa ordinamentale della scuola secondaria di II grado deve tenere conto:

- dell'andamento demografico, che registra una costante diminuzione della popolazione in età scolare, e che nei prossimi anni scolastici determinerà effetti anche sulle scuole di II grado;
- della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali, anche come forma di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, e le specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo sociale e economico del territorio e a una migliore occupabilità dei giovani;
- della necessità di non impoverire la qualità dell'offerta attraverso una sua ridondanza e frammentazione, che, inoltre, determinerebbero una insostenibilità in termini di iscrizioni sul medio e lungo periodo;
- delle dimensioni e della complessità dell'autonomia – in particolare per quelle con più di 1.500 alunni;
- degli spazi disponibili e della rete dei trasporti esistente.

Il calo degli alunni che inizierà a interessare la scuola secondaria di II grado nel corso del presente triennio di programmazione impone interventi mirati; a tal fine le Province e Città Metropolitana di Torino dovranno esercitare un'attenta valutazione preventiva rispetto alle proposte di implementazione dell'offerta formativa formulate dalle scuole secondarie di II grado, con particolare riguardo alla presenza di tutte le condizioni per la loro effettiva attivazione e sostenibilità nel tempo.

Sarà data priorità alla eventuale sostituzioni di indirizzi già attivati.

La progettazione dell'offerta formativa dovrà riguardare la programmazione di riferimento ed essere incardinata nella singola sede, intesa come singolo codice meccanografico attribuito o attribuibile dall'USR.

Non sarà possibile richiedere l'attivazione di più di un indirizzo o percorso, diurno o serale, per istituto.

La struttura regionale competente è demandata a predisporre annualmente la scheda analitica che dovrà essere utilizzata per le analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicate nei successivi sottoparagrafi.

Si rimanda al paragrafo 5 per la tempistica di adozione degli atti deliberativi da parte dei soggetti coinvolti negli interventi di programmazione indicati nei successivi sottoparagrafi.

4.1 Indirizzi e percorsi

Il presente sottoparagrafo riguarda i nuovi corsi dell'offerta diurna, attivabili a integrazione o modifica dell'offerta formativa dell'autonomia, riferibili ai:

- bienni iniziali degli indirizzi dei istituti tecnici e relative articolazioni triennali;
- biennio iniziale del percorso del liceo artistico e relativi indirizzi triennali;
- quinquenni degli indirizzi degli istituti professionali e dei percorsi dei restanti licei, comprese l'opzione scienze applicate e la sezione sportiva del Liceo scientifico e eventuali opzioni del Liceo delle Scienze Umane.

In fase di prima attivazione:

- per l'istituto tecnico sarà possibile indicare un'unica articolazione triennale di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per il liceo artistico sarà possibile indicare un unico indirizzo di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per gli indirizzi degli istituti professionali, il riferimento ai codici ATECO e NUP previsti all'allegato B del D.M. n. 92 del 24 maggio 2018, sarà riferito ad un unico ciclo.

A salvaguardia dell'offerta formativa dell'istruzione professionale non potranno essere richiesti nuovi corsi di studio di istituto tecnico o di liceo in sostituzione di indirizzi dell'istruzione professionale.

Nelle more dell'emanazione della normativa di riferimento del Liceo del Made in Italy, in fase di prima applicazione nell'a.s. 2024/25:

- la programmazione dell'offerta formativa del Liceo del Made in Italy riguarderà esclusivamente la confluenza dell'opzione Economico Sociale del Liceo delle Scienze Umane;
- a tal fine le Province e la Città Metropolitana effettuano una mappatura dell'offerta formativa dell'opzione economico sociale del Liceo delle Scienze Umane attiva nell'a.s. 2023/24;
- sono automaticamente soppressi eventuali corsi dell'opzione economico sociale autorizzati con le programmazioni antecedenti per i quali non risulti attivata la prima classe nell'a.s. 2023/24;
- fermo restando la salvaguardia dell'offerta formativa attivata, di norma non saranno autorizzati nuovi corsi di tale opzione/percorso, neanche in caso di rinuncia ad altro indirizzo attivo preso l'istituzione scolastica.

La richiesta di attivazione dell'indirizzo di Liceo linguistico in sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo attive nell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento è assimilabile all'istituzione di nuovi indirizzi a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali.

Considerato che per il Liceo internazionale e per il Liceo Europeo non è stata avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, fino a diversa disposizione di legge non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingue, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa.

L'offerta formativa proposta dovrà risultare coerente con la vocazione dell'istituto, nonché valorizzare le esigenze formative legate alle realtà socio economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente, in coerenza con l'obiettivo 4.4 dell'Agenda dell'ONU 2030, che prevede di aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche –anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di ampliamento/modifica dei nuovi corsi dell'offerta formativa diurna ed il relativo progetto. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo che sarà svolta dalla provincia/città metropolitana, di cui al successivo capoverso;
- trasmette a provincia/città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

La provincia/città metropolitana:

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati;
- effettua un'analisi delle singole proposte delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento/modifica di offerta formativa delle scuole del secondo ciclo, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto:

- individuazione dei comuni bacino d'utenza (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'autonomia di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES dell'autonomia);
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino d'utenza;
- consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all'offerta formativa già esistente;
- n. frequentanti rispetto all'offerta formativa attiva dell'istituzione scolastica nei tre aa.ss. precedenti quello di programmazione;
- vocazione produttiva del territorio e analisi occupazionale rispetto all'indirizzo/percorso proposto;
- presenza di analoga offerta formativa nell'ambito territoriale di riferimento dell'utenza, anche con riferimento ad agenzie formative;
- casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili;

b) sostenibilità:

- previsione, per l'a.s. della programmazione di riferimento, delle iscrizioni per l'offerta formativa già esistente nell'istituzione scolastica, sulla base dell'andamento demografico del bacino di riferimento;
- documentati dati previsionali delle iscrizioni relative all'indirizzo/percorso richiesto per l'a.s. della programmazione di riferimento, sulla base dell'andamento demografico del bacino d'utenza, sufficienti a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009 e a garantire la sostenibilità del percorso per l'intero quinquennio;
- quantificazione della eventuale effettiva e documentata richiesta da parte del bacino d'utenza che non riesce ad essere soddisfatta dalla medesima offerta già presente nell'ambito di riferimento o perché l'indirizzo/percorso non è presente;
- come l'indirizzo/percorso risulti complementare rispetto all'offerta già attiva nel bacino d'utenza di riferimento in quanto non risulta in concorrenza e non determina duplicazioni/sovrapposizioni con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- coerenza del percorso/indirizzo richiesto con l'offerta formativa già attivata dall'autonomia;
- individuazione dell'eventuale indirizzo/percorso da portare a esaurimento a seguito di modifica dell'offerta formativa;
- individuazione dell'edificio censito nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica presso cui sarà ospitato l'indirizzo/percorso, e puntuale indicazione della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori), tale da consentirne l'attivazione nel rispetto della sicurezza a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, anche tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituto proponente;
- eventuali interventi di edilizia scolastica programmati, da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;
- quantificazione e individuazione delle risorse necessarie, indicazione del soggetto finanziatore, tempistica di completamento, al fine di realizzare gli interventi edilizi individuati e l'attivazione di eventuali laboratori entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;
- armonizzazione della nuova offerta formativa con la rete dei trasporti pubblici già esistente o impegno a garantire il servizio, sentita l'Agenzia della Mobilità Piemontese;

c) efficacia:

- documentata possibilità di sbocchi occupazionali coerenti con l'indirizzo/percorso richiesto anche considerata la vocazione economica e produttiva del territorio evidenziata nel parametro di contesto e le eventuali figure professionali da esso richieste;
- fattibilità di realizzare esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che consentano l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- coerenza dell'offerta richiesta con il fabbisogno rilevato dal tessuto socio economico, e con le aree tecnologiche e le priorità strategiche del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Fermo restando le sopra indicate analisi di contesto, sostenibilità, efficacia, in caso di richiesta di istituzione:

- della sezione sportiva del Liceo Scientifico presso istituzioni scolastiche in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta:
 - le istituzioni scolastiche che ne richiedono l'istituzione dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati;

- risultino stipulati gli accordi e le convenzioni fra l'istituzione scolastica e università, o province, comuni, città metropolitana, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 52 del 7 marzo 2013;
- di sezione musicale del Liceo musicale e coreutico presso istituzioni scolastiche in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta risulti sottoscritta la convenzione fra l'istituzione scolastica e un Conservatorio o un istituto musicale pareggiato, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 89/2009;

Per ciascuna annualità di programmazione non sarà istituita più di una sezione sportive o musicale presso istituzioni scolastiche in cui non è ancora attiva tale offerta, per provincia/città metropolitana.

L'offerta della sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico non può essere superiore a una sezione per ciascuno dei seguenti ambiti di "quadrante"

1. Alessandria e Asti
2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola
3. Cuneo
4. Città Metropolitana di Torino

Fermo restando le sopra indicate analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia, in caso di richiesta di sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico presso un'istituzione scolastica del quadrante in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta:

- risultino avviati i necessari contatti con l'Accademia Nazionale di Danza, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 9 dell'art. 13 del D.P.R. 89/2010 e delle indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, anche in merito agli spazi ad uso della sezione.
- le istituzioni scolastiche che ne richiedono l'istituzione dispongano di impianti e attrezzature in coerenza con le indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, o gli interventi programmati dalla Provincia risultino in coerenza con le indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, secondo un cronoprogramma che ne preveda la conclusione entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento.

L'effettiva attivazione delle sezioni musicali, coreutiche o sportive sarà comunque disposta dall'U.S.R. per il Piemonte tenuto conto delle disponibilità di organico, in relazione a quanto sarà previsto dalle disposizioni in tema di iscrizioni e organici per l'a.s. di riferimento.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposta, allegando altresì ogni documento utile;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- indica presso quale PES è prevista l'attivazione del nuovo corso di studi;
- assume esplicitamente a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di studi proposti, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati nella fase di analisi.

4.2 Opzioni, articolazioni, indirizzi

Il presente sottoparagrafo si riferisce al triennio attivabile nei percorsi diurni a partire dal terzo anno di Istituto tecnico e del Liceo artistico, il cui biennio risulti attivo nell'a.s. della programmazione di riferimento, in quanto:

- necessario al completamento del corso di studi da parte degli studenti, in quanto riferito alla programmazione dell'a.s. 2021/22;
- a integrazione dell'offerta formativa già attiva presso il PES;
- in sostituzione dell'offerta formativa già attiva presso il PES, che prosegue fino a esaurimento del corso.

Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi del biennio dell'indirizzo di studio attivate nell'a.s. antecedente alla programmazione di riferimento. In caso il numero delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà preso a riferimento l'anno di corso con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà essere tale da consentire l'attivazione di classi intere, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e con Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di completamento/ampliamento/modifica dell'offerta formativa ed il relativo progetto. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo che sarà svolta dalla Provincia;
- trasmette a provincia/città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- in caso di ampliamento o di modifica dell'offerta formativa proposto, illustra l'analisi indicata al precedente sottoparagrafo 4.1., allegando altresì ogni documento utile;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- si assume gli oneri derivanti dall'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

4.3 Offerta formativa nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti

Il presente sottoparagrafo si riferisce ai percorsi di secondo livello di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R. 263/2012 (corsi ex – serali e presso carceri).

In considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti l'offerta formativa di II livello dell'educazione degli adulti, e dell'utenza ad essa interessata, fermo restando quanto indicato ai sottoparagrafi 4.1 e 4.2, e precisato che non sarà autorizzata nuova offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni:

- per gli istituti tecnici e per i licei artistici:
 - sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di studio il biennio comune ed un'unica articolazione triennale riferita all'indirizzo di studio individuato;
 - in fase di prima attivazione non sarà possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di evitare la formazione di classi articolate;
 - sarà possibile richiedere nuove articolazioni solo se tutte le articolazioni già autorizzate nelle precedenti programmazioni risultano attivate;
- per gli istituti professionali la programmazione sarà coerente con gli ordinamenti vigenti, in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di formulazione degli specifici piani orario, riferiti all'ordinamento introdotto dal D. Lgs. 61/2017, per i corsi di educazione degli adulti di II livello;
- la richiesta di nuova offerta formativa presso sedi in cui non risultano attivati indirizzi già autorizzati nelle precedenti programmazioni è comunque subordinata alla sostituzione di tali indirizzi;
- non potrà essere richiesto e autorizzato più di un nuovo percorso di istruzione degli adulti o nuova articolazione per istituzione scolastica.

Per l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia si rimanda a quanto indicato al sottoparagrafo 4.1.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di ampliamento/modifica dell'offerta formativa dei percorsi di secondo livello ed il relativo progetto. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo che sarà svolta dalla provincia/città metropolitana, di cui al precedente sottoparagrafo 4.1;
- trasmette a provincia/città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

In particolare:

- per i percorsi di secondo livello presso sezioni serali dovranno essere trasmessi gli Accordi di rete attivi stipulati fra l'autonomia del secondo ciclo e il /i CPIA, relativo al nuovo percorso di istruzione degli adulti oggetto delle Deliberazioni di cui sopra;
- per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena dovrà essere trasmesso il verbale della Commissione Didattica, costituita presso l'istituto penitenziario, relativo al nuovo percorso oggetto delle Deliberazioni di cui sopra. Il verbale dovrà espressamente indicare la disponibilità di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla didattica digitale integrata (DDI), nonché di spazi e attrezzature laboratoriali adeguati e coerenti con l'indirizzo del percorso richiesto.

La provincia/città metropolitana:

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati;
- effettua un'analisi delle singole proposte delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento/modifica di offerta formativa.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento/modifica dell'offerta formativa proposta;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri regionali;
- indica presso quale PES si prevede di attivare il nuovo corso di studi;
- si assume gli oneri derivanti dall'istituzione del corso di studi proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

4.4 Validità dell'offerta formativa

Per ciascuna annualità di programmazione gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni dell'offerta diurna e dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, per i quali non sia mai attivata la prima classe o il periodo didattico di riferimento, saranno soppressi dopo tre aa.ss. La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte effettuano annualmente una ricognizione congiunta al fine di monitorarne l'effettiva attivazione. Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per l'a.s. di riferimento.

La loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento.

Gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni autorizzati con le programmazioni del triennio antecedente a quello di riferimento o precedenti, decadono automaticamente entro l'avvio delle iscrizioni per l'a.s. della programmazione di riferimento:

- in caso di offerta diurna per cui non sia mai stata attivata la prima classe di riferimento;
- in caso di offerta dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti per cui non sia mai stato attivato alcun periodo didattico di riferimento;
- in caso di offerta diurna o dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti non attiva da almeno tre anni scolastici.

La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte monitorano l'applicazione di quanto già disposto con le precedenti Deliberazioni di Consiglio Regionale, ai fini della validità dell'offerta formativa per la programmazione di ciascun a.s. di riferimento e per la cancellazione dei codici meccanografici dei PES privi di offerta formativa.

Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo assegnato, in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per ciascun a.s. di programmazione.

L'eventuale reintroduzione degli indirizzi, percorsi, articolazioni e opzioni automaticamente decaduti, a seguito di incremento della richiesta da parte dell'utenza adeguatamente motivato e documentato, dovrà

essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento.

5. Procedure e tempistica

Per ciascuna delle annualità di programmazione di riferimento gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei comuni e delle province e di città metropolitana di Torino devono essere assunti successivamente alla data di approvazione, con Deliberazione di Consiglio Regionale, del presente atto di indirizzo. Gli atti assunti precedentemente a tale data possono essere valutati ai fini della presentazione delle richieste di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa esclusivamente se assunti successivamente alla data di adozione annuale del decreto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e coerenti con i criteri, le modalità e le indicazioni riportati nel presente atto di indirizzo.

Gli interventi devono riferirsi all'a.s. della programmazione di riferimento.

Come indicato nei precedenti paragrafi e sottoparagrafi, la revisione della rete scolastica, il dimensionamento e la definizione dell'offerta formativa devono scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze attraverso forme di confronto e di dialogo costruttivo. Si rimanda a ciascun paragrafo e sottoparagrafo per le indicazioni in merito ai soggetti coinvolti, ai passaggi concertativi, alle analisi e agli atti da assumere ai fini della presentazione delle richieste.

5.1 Definizione del Piano Provinciale

Il momento conclusivo del confronto a livello territoriale che precede l'adozione dei rispettivi Piani da parte della Provincia/Città metropolitana è rappresentato dalla Conferenza territoriale.

La Conferenza territoriale è convocata dalla Provincia/Città metropolitana in un'unica seduta.

Alla Conferenza territoriale sono invitati i sindaci dei comuni, in particolare quelli coinvolti nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, i dirigenti scolastici delle autonomie, un rappresentante dell'Ambito territoriale di riferimento.

La Provincia/Città Metropolitana redige un verbale della Conferenza.

Nel corso della Conferenza territoriale sono illustrate tutte le richieste pervenute per l'a.s. della programmazione di riferimento. Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte pervenute successivamente o non esaminate in sede di Conferenza territoriale.

A tale fine:

- i **Comuni** trasmettono, alla provincia/città metropolitana le proposte deliberate, le relative deliberazioni dei Consigli di Istituto delle autonomie interessate, nonché ogni documento utile, relative a:
 - mantenimento di PES in deroga;
 - statizzazione di scuola paritaria;
 - nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali;
 - PES dei CPIA;
 - revisione e dimensionamento autonomie del primo ciclo.
- la **provincia/città metropolitana**:
 - acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi per le proposte relative alla rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA del territorio;
 - acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi per le proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado del territorio;
 - richiede le eventuali, necessarie, integrazioni documentali alle proposte ricevute;
 - convoca la Conferenza territoriale secondo le modalità precedentemente indicate.

Successivamente alla Conferenza territoriale, la provincia/città metropolitana delibera in merito:

- all'approvazione del verbale della Conferenza territoriale in cui sono indicate le operazioni esaminate;
- alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte inserite nel Piano provinciale/metropolitano relative alla programmazione della rete scolastica (paragrafo 3), formulate e trasmesse dai comuni secondo le modalità sopra indicate o relative alle autonomie del secondo ciclo di istruzione;
- alla motivazione dell'eventuale non inserimento nel Piano provinciale/metropolitano di proposte relative alla programmazione della rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA;
- alle eventuali operazioni di programmazione della rete scolastica che, pur coerenti con i criteri previsti dal presente atto, non risultano avere la piena condivisione di tutte le parti interessate, evidenziando le motivazioni alla base dell'inserimento della proposta nel proprio Piano;
- alla proposte di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado (paragrafo 4), secondo quanto indicato in ciascun sottoparagrafo di riferimento;
- alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, inserite nel Piano provinciale/metropolitano;
- all'approvazione del proprio Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 3, sottoparagrafi 3.1 e 3.2;
- all'approvazione del proprio Piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 4, sottoparagrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
- all'assunzione degli oneri derivanti dall'istituzione di ciascun corso di studi proposto, ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale.

Costituiscono requisito ai fini della validità dell'inserimento delle proposte dei Comuni nei Piani provinciali/metropolitano:

- il rispetto delle indicazioni e l'esplicita illustrazione negli atti assunti da tutti gli enti coinvolti del percorso di analisi e di concertazione, secondo quanto indicato nei rispettivi paragrafi e sottoparagrafi di riferimento delle proposte;
- l'approvazione della specifica scheda di riferimento (ove previsto);
- il rispetto delle disposizioni, procedure e tempistiche indicate al presente paragrafo 5.

Il Piano provinciale/metropolitano non potrà essere integrato con ulteriori proposte successivamente alla sua adozione.

Entro il 15 ottobre di ciascun anno di programmazione, la provincia/città metropolitana trasmette, via PEC, alla competente struttura della Giunta Regionale le proprie deliberazioni di cui al punto precedente ed i relativi allegati, il verbale della Conferenza territoriale, gli atti deliberativi di comuni, autonomie e enti gestori scuole paritarie, le schede di analisi e ogni documento utile a corredo delle proposte.

Il rispetto dei termini di cui sopra delle deliberazioni e della documentazione risulta indispensabile al fine di consentire alla Regione il rispetto dei termini previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 per l'adozione del Piano Regionale.

5.2 Definizione del Piano Regionale

La **Regione**, acquisiti gli atti deliberativi, i Piani di cui sopra e tutta la documentazione dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino:

- ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri di cui ai paragrafi precedenti, anche tramite la richiesta di integrazione documentale;
- attiva consultazioni con l'U.S.R. per il Piemonte;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva con deliberazioni della Giunta regionale, il Piano regionale di programmazione della rete scolastica, e il Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II


grado entro il **30 dicembre di ciascun anno di programmazione**, e li trasmette all'U.S.R. per il Piemonte per i dovuti adempimenti.

APPENDICE

◆ **Contesto demografico**

L'analisi del quadro demografico del Piemonte degli ultimi quindici anni indica che, dopo gli anni di crescita dell'inizio del millennio, da ormai circa un decennio si registra un costante calo nella popolazione residente. Alla data del 31.12.2022 il numero dei residenti era di 4.240.736 abitanti, evidenziando un saldo negativo di oltre 11.000 abitanti rispetto all'anno precedente, pari ad tasso di variazione del 3,7 per mille.


Grafico 1 – Andamento popolazione residente Piemonte



dati ISTAT

Le nascite, ormai in diminuzione da circa un decennio, hanno avuto un significativo calo: circa 700 nati in meno rispetto al 2021 (-2,7%), mentre l'indice di natalità scende ulteriormente al 6 per mille abitanti.

Grafico 2 – Indice natalità Piemonte



dati ISTAT

Il calo delle nascite si riflette in maniera chiara nell'andamento della popolazione per fasce di età nel decennio 2012-2021.

Le fasce di età prese in esame sono:

- 0-2, riferita alla popolazione che ha come riferimento i servizi educativi dell'infanzia,
- 3-5, che fa riferimento alla scuola dell'infanzia,
- 6-10, che fa riferimento alla scuola primaria,
- 11-13, che fa riferimento alla scuola secondaria di I grado
- 14-18, che fa riferimento alla scuola secondaria di II grado e ai percorsi di IeFP.

Tabella 1 e 2. Popolazione al 31.12.2021 per fasce d'età e popolazione scolastica a.s. 2021/22

Servizi educativi dell'infanzia	Scuola dell'infanzia			Scuola primaria			Scuola secondaria I grado			Scuola secondaria II grado		
Popolazione 0-2 anni	Popolazione 3-5 anni	Popolazione Scuola infanzia	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 6-10 anni	Popolazione Scuola primaria	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 11-13 anni	Popolazione Scuola secondaria di I grado	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 14-18 anni	Popolazione Scuola II grado SOLO CLASSI DIURNE	tasso di scolarizzazione generico
82.500	93.111	91.327	98,80	176.946	173.208	97,89	116.957	116.101	99,27	193.257	174.125	90,10


dati ISTAT e Rilevazione scolastica regionale – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

Variazione 2019 – 2021

Piemonte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza Valori assoluti
0 - 2	111.671	110.545	107.064	102.490	98.891	95.733	91.226	87.614	84.706	82.500	-8.726
3 - 5	117.448	117.844	115.482	112.779	109.820	106.827	102.136	99.067	97.162	93.111	-9.025
6 - 10	189.870	194.104	195.178	195.707	194.989	192.962	188.548	184.416	180.546	176.946	-11.602
11 - 13	113.142	114.707	114.142	114.686	115.166	115.411	115.438	116.201	116.957	116.127	689
14 - 18	183.997	187.457	189.828	190.881	191.247	192.017	190.862	190.247	190.836	193.257	2.395
Popolazione scolastica	718.140	726.670	723.708	718.558	712.129	704.967	690.228	679.564	672.227	663.962	-26.266

dati ISTAT – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

Grafico 3 – Andamento della popolazione in età scolastica suddivisa per fasce – storico e previsione



◆ **La rete scolastica**


Nell'ultimo decennio la programmazione regionale è intervenuta a dimensionare le istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa, attuando nel contempo interventi di "verticalizzazione" delle istituzioni del I ciclo in Istituti comprensivi (I.C.), al fine di permettere una migliore continuità educativa fra i gradi scolastici. Nell'a.s. 2013/14 le istituzioni scolastiche erano 589, di cui 287 I.C., mentre nell'a.s. 2023/24 le istituzioni sono 539, e gli I.C. sono passati a 343.

Tabella 3 – Istituzioni scolastiche per provincia e tipologia a.s. 2023/24

Provincia	Direzione Didattica	Istituto Secondario I grado	Istituto Comprensivo	Convitto / Istituto Onnicomprensivo	Istituti Superiori	CPIA	Totale
Alessandria	2	0	31	0	15	2	50
Asti	2	1	15	0	8	1	27
Biella	0	0	15	0	6	1	22
Cuneo	0	0	59	0	27	2	88
Novara	0	0	26	1	14	1	42
Torino	4	1	167	3	79	5	259
<i>Provincia</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>1</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>167</i>
<i>Città</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>47</i>	<i>2</i>	<i>38</i>	<i>2</i>	<i>92</i>
Verbano Cusio Ossola	2	1	13	1	8	0	25
Vercelli	0	0	17	0	9	0	26
TOTALE REGIONE	10	3	343	5	167	12	539

Le istituzioni scolastiche riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano il 66% dell'offerta totale, e per la quasi totalità sono caratterizzate dal modello cosiddetto "verticale". Rimangono alcune istituzioni "orizzontali" solo in alcuni comuni di media o grande dimensione, che sono chiamati a completare il processo di verticalizzazione.

Grafico 4 – Istituzioni scolastiche per tipologia - a.s. 2023/24




dati DGR n. 23-6369 del 28.12.2022 e Rilevazione scolastica regionale

Sono 229 i Comuni sede di istituzione scolastica, di questi 60 sono sede di più di una istituzione. Sebbene 1/3 delle istituzioni sia ubicato nei capoluoghi di provincia, la percentuale varia in maniera significativa fra i territori, con agli estremi opposti la provincia di Cuneo, con ben l'86% delle istituzioni ubicate in comuni differenti dal capoluogo e la provincia di Asti che ha il 50% delle istituzioni ubicate al fuori nel capoluogo. Il 19% delle istituzioni scolastiche risulta avere almeno un PES ubicato in territorio montano.

La composizione delle istituzioni scolastiche risulta caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte: il 43% delle istituzioni

scolastiche è articolata su più comuni, la maggior parte fra 2 e 7 comuni, ed una piccola percentuale fra 8 e 11 comuni.


Grafico 5 – Comuni sede di istituzione scolastica a.s. 2023/24



Oltre il 30% delle istituzioni scolastiche eroga il servizio in un massimo di 4 PES, la maggior parte delle istituzioni scolastiche (circa il 40%) eroga il servizio scolastico fra i 5 e gli 8 PES, circa il 25% eroga il servizio fra 9 e 15 PES, e solo il 2% delle istituzioni è articolato in più di 15 PES.


Le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono più distribuite sul territorio rispetto a quelle del secondo ciclo.

Grafico 6 – Numero PES per istituzione scolastica



Nell'ultimo quinquennio il numero di alunni per istituzione scolastica a livello regionale è rimasto sempre superiore a 900 alunni, anche se con diverse declinazioni a livello territoriale: le Province di Biella, del Verbania Cusio Ossola e Vercelli sono sempre attestante al di sotto di 900 alunni, mentre Novara e Torino sono al di sopra di 1.000 alunni per istituzione.

Grafico 7 - Numero medio alunni per istituzione scolastica



Gli interventi di dimensionamento attuati hanno consentito di contenere il numero delle istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri di legge previsti per l'assegnazione del DS e del DSGA.

Tabella 4 – Istituzioni scolastiche per numero alunni

Fascia numero alunni	Istituzioni scolastiche
inferiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	0
inferiore a 400 ma superiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	5
superiore a 400 per le istituzioni situate nei comuni montani	99
inferiore a 500	2
inferiore a 600 ma superiore a 500	16
superiore a 600	405
Totale	527
CPIA	12
Totale istituzioni scolastiche	539


datiUSR per il Piemonte– monitoraggio OD a.s. 2023/24

La distribuzione dei PES risulta influenzata dalla collocazione geografica: in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si riscontra una polarizzazione del servizio, anche in termini di edilizia scolastica: gli oltre 3.500 PES statali sono ospitati in circa 3.000 edifici.

La polarizzazione del servizio e la diminuzione nel numero degli alunni ha comportato un costante aumento nel numero dei PES in deroga, in particolare nell'ultimo triennio (+ 73 PES), soprattutto per la scuola dell'infanzia.

Nell'a.s. 2023/24 sono 385 i piccoli PES mantenuti attivi, in deroga ai parametri ordinari, in comuni montani o marginali.

Grafico 8 – andamento dei PES in deroga nell'ultimo quinquennio per grado scolastico




dati DD.GG.RR. approvazione Piani regionali di programmazione della rete scolastica

Complessivamente circa 850 comuni su 1.181 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico statale o paritario.

Nell'a.s. 2023/2024 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.200 scuole, di cui il 17% appartenenti alla scuola paritaria.

L'offerta di scuola non statale è significativa nella scuola dell'infanzia dove rappresenta circa 1/3 dell'offerta complessiva, mentre per gli altri gradi scolastici si attesta al di sotto del 10% dell'offerta.

Gráfico 9- Percentuale scuole statali e non statali per grado scolastico a.s. 2023/24




◆ Gli alunni

Il decremento demografico in atto ha determinato da alcuni anni una costante e consistente diminuzione dei frequentanti la scuola dell'infanzia, che sta interessando progressivamente anche il resto del primo ciclo, con effetti ormai consolidati nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di I grado. Nella scuola secondaria di II grado alcune province evidenziano già un calo anche per questo grado scolastico, mentre a livello regionale i dati seguono ancora la tendenza dei precedenti anni scolastici, anche se con una crescita meno marcata.

Appare, quindi, evidente che nell'arco di pochi anni scolastici la flessione interesserà anche il secondo ciclo di istruzione.

Gráfico 10- Andamento iscritti scuole statali e non statali dall'a.s. 2002/03 all' a.s. 2022/23



dati Rilevazione scolastica regionale

I dati riferiti alle scuole statali e non statali per l'a.s. 2022/23 evidenziano come vi sia una flessione complessiva di oltre 5.000 alunni rispetto all'a.s. precedente, pari a circa l'1%.

La diminuzione più consistente non si registra più nella scuola dell'infanzia, dove il calo sembra rallentare sebbene vi siano oltre 700 alunni in meno (- 0,8%), bensì nella scuola primaria con circa 3.000 alunni in meno (- 1,7%). Anche la scuola secondaria di I grado continua a presentare un saldo negativo con circa

1.200 alunni in meno, mentre la scuola secondaria di II grado inizia a mostrare una contenuta riduzione, registrando circa 500 alunni in meno (- 0,3%).

I dati provvisori delle scuole statali riferiti all'a.s. 2023/24 confermano la tendenza in atto, anche se meno marcata rispetto all'ultimo biennio. Rispetto ai dati consolidati dell'a.s. precedente si rileva una riduzione complessiva di circa 5.000 alunni (-0,98%), concentrata soprattutto nel primo ciclo, mentre il secondo ciclo rimane sostanzialmente stabile.


Tabella 5 – Alunni iscritti alla scuola statale a.s. 2023/24

Provincia	Totale alunni	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado
Alessandria	45.376	6.130	13.615	9.586	16.045
Asti	23.916	3.079	7.947	5.166	7.724
Biella	18.114	2.313	5.334	3.876	6.591
Cuneo	76.849	9.522	24.769	16.292	26.266
Novara	43.519	5.015	13.709	9.426	15.369
Torino	254.139	26.530	78.722	54.255	94.632
<i>Provincia</i>	<i>156.798</i>	<i>20.958</i>	<i>50.807</i>	<i>35.182</i>	<i>48.851</i>
<i>Città</i>	<i>98.341</i>	<i>5.572</i>	<i>27.915</i>	<i>19.073</i>	<i>45.781</i>
Verbano Cusio Ossola	17.968	1.829	5.179	3.780	7.180
Vercelli	19.841	2.634	5.913	4.172	7.122
TOTALE REGIONE	499.722	57.052	155.188	106.553	180.929

datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Le previsioni per i prossimi anni sono di un costante calo della popolazione scolastica, in conseguenza del calo demografico

Grafico 11 – Previsioni alunni sulla base dell'andamento demografico



In particolare, per effetto della diminuzione degli alunni nelle scuole primarie, si registra ormai da almeno un quinquennio un costante aumento delle pluriclassi, che vengono costituite nei casi in cui non si raggiunge il numero minimo per comporre una classe singola omogenea per anno di corso. Sebbene la costituzione delle pluriclassi riguardi in particolare i comuni montani e marginali, in quanto consente di mantenere un presidio scolastico nelle zone a bassa densità di popolazione, si stanno attivando pluriclassi anche nelle zone periferiche di comuni di media dimensione. Aumenta anche il numero di bambini che frequentano una pluriclasse, con un'incidenza di oltre il 5% sul totale degli alunni.

Tabella 6 – Andamento delle pluriclassi nella scuola primaria

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	differenza nel triennio	% differenza nel triennio
Pluriclassi	519	532	547	570	592	611	600	30	5,07
% sul totale delle classi	5,59	5,78	6,01	6,37	6,68	7,01	6,95	0,58	

dati monitoraggi O.F. aa.ss. 2017/18- 2022/23 e monitoraggio O.D. a.s. 2023/24




Grafico 12- Distribuzione territoriale pluriclassi a.s. 2022/23


Le piccole sedi di scuola primaria che ospitano esclusivamente pluriclassi sono oltre 170, mentre circa il 30% dei PES hanno al proprio interno almeno una classe organizzata su diversi anni di corso. La tendenza è confermata dai dati provvisori dell'a.s. 2023/24.

dati Rilevazione scolastica regionale

L'analisi dei dati della scuola secondaria di II grado conferma la preferenza degli allievi per i percorsi liceali, che risultano in continua crescita ed accolgono quasi la metà degli studenti del secondo ciclo, mentre i percorsi dell'istituto tecnico accolgono oltre un terzo degli alunni e gli istituti professionali risultano ancora in lieve calo e sono scelti solo da meno del 20% degli studenti.

Le scelte a livello territoriale, tuttavia, non sono omogenee: le province di Alessandria, Biella e Torino sono caratterizzate dal peso più elevato degli iscritti ai licei (oltre la metà degli allievi di questi territori frequenta un liceo, con valori al di sopra della media regionale); la provincia di Vercelli è caratterizzata da una percentuale di allievi iscritti agli istituti professionali nettamente superiore alla media regionale, ed ha il minor numero di allievi che frequentano un liceo, mentre - all'opposto - in provincia di Alessandria la percentuale di iscritti al professionale è inferiore alla metà della percentuale regionale; anche in provincia di Novara l'istituto professionale è scelto solo da un alunno su 10, mentre l'istituto tecnico esercita un'attrattiva analoga ai percorsi liceali.


Grafico 13 – Percentuale alunni scritti alle scuole secondarie II grado statali



dati Rilevazione scolastica regionale

All'interno dei vari percorsi di scuola secondaria di II grado, la situazione risulta estremamente variegata. A livello liceale l'indirizzo che raccoglie il maggior numero di allievi si conferma il liceo scientifico, pari a circa il 45% del totale, riscuotono particolare successo l'opzione scienze applicate, che continua a crescere; a seguire circa 1/4 dei liceali sceglie il liceo di scienze umane.


Gráfico 14 – Percentuale alunni scritti al I anno di percorsi di liceo scientifico



datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

L'istituto tecnico nel suo complesso continua a tenere, anche se i settori in cui si articola hanno avuto andamento contrapposto: mentre gli indirizzi del settore tecnologico risultano in continua crescita, il settore economico, nell'ultimo quinquennio, risulta perdere iscritti


Gráfico 15 – Percentuale alunni scritti al I anno di percorsi di istituto tecnico



datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Infine, solo negli istituti professionali tutti gli indirizzi registrano un costante calo di iscritti, in particolare nell'ultimo quinquennio; l'indirizzo più richiesto è enogastronomia e ospitalità alberghiera, seguito da servizi per la sanità e l'assistenza sociale.

Gráfico 16 – Percentuale alunni scritti al I anno di percorsi di istituto professionale



datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Le caratteristiche anagrafiche delle coorti più giovani della popolazione straniera si riflettono nella popolazione scolastica. Gli alunni stranieri rappresentano oltre 13% della popolazione scolastica, anche se la loro distribuzione risulta differenziata fra i vari gradi scolastici.

Tabella 7 – Alunni stranieri scuola statale e non statale a.s. 2022/23

	Totale	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado
Totale Stranieri	79.114	28.241	17.429	18.763	28.241
% Stranieri	13,50	16,58	15,17	10,47	16,58

dati Rilevazione scolastica regionale